

N. 4195 / 18 R. g. notizie di reato
N. 4519 / 18 R. g. gip

N. 263 / 19 Reg. Sent.

Data del deposito 05 04 2019

Data di irrevocabilità 27-04-2019

N. Reg. Esec.

N. Campione Pen.

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI UDINE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Daniele Faleschini Barnaba,
all'udienza in camera di consiglio del 5 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura, la
seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento penale nei confronti di:

1. SA [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED], domicilio dichiarato c/o abitazione di
residenza in [REDACTED]
assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] entrambi del foro di
Udine, muniti di procura speciale per formulare richiesta di definizione del procedimento con
rito alternativo; presenti
non presente
2. B[REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] domicilio eletto c/o studio del difensore di fiducia Avv. [REDACTED]
del foro di Udine
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del foro di Udine, munito di procura
speciale per formulare richiesta di definizione del procedimento con rito alternativo, presente
non presente
3. **"PILOSIO S. p. A."**, quale responsabile amministrativo, con sede in Tavagnacco (UD), Via
Enrico Fermi 45, in persona del legale rappresentante pro tempore D[REDACTED]
domicilio eletto c/o studio del difensore di fiducia Avv. [REDACTED] del foro di Milano
assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] entrambi del foro
di Milano, muniti di procura speciale per formulare anche disgiuntamente richiesta di
applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex artt. 63 d. lgs. 231/01 e 444 c.p.p.,
sostituito l'Avv. [REDACTED] con delega dall'Avv. [REDACTED] del foro di Trieste, presente
non presente

imputati

- come da n. 5 fogli allegati.

Per l'Ufficio del Pubblico Ministero è presente il dott. Marco Panzeri.

Conclusioni: le parti si richiamano alle richieste di applicazione pena e al consenso prestato in atti.

Il G. i. p. dà lettura del dispositivo di sentenza. È data per letta la contestuale motivazione.

1. S. () Cl. ()
nato il () a ()
residente e con domicilio dichiarato ai fini delle notificazioni in ()
difeso di fiducia dall'Avv. () con studio in () tel. ()
() e dall'Avv. () con studio in ()
2. B. () F. ()
nato il () a ()
residente in ()
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia,
difeso di fiducia dall'Avv. () con studio in ()
3. "PILOSIO s.p.a.",
avente sede in Tavagnacco – Via Enrico Fermi 45,
residente in Udine – Via A.L. Moro n. 51/04,
in persona del legale rappresentante pro tempore D. S. () R. ()
elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia Prof. Avv. ()
difesa di fiducia dal Prof. Avv. () con studio in ()
dall'Avv. () con studio in ()

SE () C. () e B. () F. ()

- a) delitto p. e p. dagli artt. 110, 40, comma 2, 81 cpv. e 321, in relazione all'art. 319 c.p., perché, in concorso di volontà e/o d'azione tra loro, con R. () D. () S. () J. () R. () e C. ()
E. () M. () (nei cui confronti si procede separatamente) e con T. () M. () (decaduto nelle
more del procedimento), o quantomeno – per ciò che concerne R. () D. () S. () J. ()
R. () e C. () E. () M. () – omettendo di esercitare i poteri / doveri connessi alle rispettive
qualifiche soggettive, nelle loro qualità di:
– R. () D. () Consigliere Delegato dal 1.2.2010 al 9.2.2016 e Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal 16.1.2015 al 9.2.2016 della ()

- Consigliere Delegato e legale rappresentante della " " dal 28.7.2016, con pieno esercizio, di fatto, dei poteri amministrativi e dirigenziali sin dal 1.3.2016;

- Direttore Operativo (fatta eccezione per il periodo gennaio 2014 / agosto 2015) e Procuratore della " " dal 7.11.2003;

- Ingegnere libero professionista e consulente della " " quantomeno dal 2009 all'ottobre 2016,

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico della " " dal mese di maggio del 2015,

- consulente della " " quale legale della " ",

mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi corrispondevano denaro a " ", ciascuno con le condotte precisate ai successivi punti 1, 2 e 3, allo scopo di retribuirlo sia per l'esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri che per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, così garantendosi il suo stabile asservimento agli interessi della "Piloslo s.p.a.". In particolare:

1. tra il mese di novembre del 2012 e il 22.12.2015, allorché " " coadiuvava i tecnici della " " - anche recandosi personalmente presso gli uffici aziendali in più occasioni - nella predisposizione della documentazione da allegarsi alle richieste di estensione delle autorizzazioni alla messa in commercio dei ponteggi denominati "SE105", " " e " " prodotti da detta società, destinate a essere vagliate ai sensi degli artt. 131 e ss. del D.lgs. 81/2008 dalla Commissione Opere Provvisoriale Istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (" dallo stesso " gli corrispondevano le seguenti somme provenienti dalle disponibilità della " " e consegnate al pubblico ufficiale in contanti da " " e dal deceduto " " su disposizione o comunque con l'assenso di " " e di " " su

 - € 2.000,00 nel novembre del 2012;
 - € 2.500,00 il 20.3.2013;
 - € 2.000,00 nel luglio 2013;
 - € 2.000,00 il 13.10.2013;
 - € 2.000,00 il 9.2.2014;
 - € 2.000,00 il 5.10.2014;
 - € 4.000,00 il 25.1.2015;
 - € 2.000,00 il 10.8.2015;
 - € 1.000,00 il 25.10.2015;
 - € 1.000,00 il 22.12.2015.

2. tra il 27.5.2016 e il 7.8.2016, allorché " " coadiuvava i tecnici della " " - anche recandosi personalmente presso gli uffici aziendali in quattro occasioni (dal 26 al 29 maggio 2016, dal 17 al 19 giugno 2016, dal 24 al 28 giugno 2016 e dal 6 al 7 agosto 2016) - nella predisposizione della documentazione da allegarsi alla richiesta di estensione dell'autorizzazione alla messa in commercio dei ponteggi multidirezionali denominati "MP83" prodotti da detta società, destinata a essere vagliata ai sensi degli artt. 131 e ss. del D.lgs. 81/2008 dalla Commissione Opere Provvisoriale Istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (" dallo stesso " gli corrispondevano - anche a fronte delle condotte descritte al capo a/3 contestato al pubblico ufficiale¹) - le seguenti somme

¹ Capo a/3 contestato a " " tra il 27.5.2016 e il 7.8.2016 coadiuvava i tecnici della " " - anche recandosi personalmente presso gli uffici aziendali in quattro occasioni (dal 26 al 29 maggio 2016, dal 17 al 19 giugno 2016, dal 24 al 28 giugno 2016 e dal 6 al 7 agosto 2016) - nella redazione ex post della documentazione emendata da errori destinata ad essere clandestinamente depositata in luogo di quella in origine allegata alla richiesta di estensione dell'autorizzazione alla messa in commercio dei ponteggi multidirezionali denominati "MP115" prodotti da detta società, già vagliata ai sensi degli artt. 131 e ss. del D.lgs. 81/2008 dalla Commissione Opere Provvisoriale Istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (" gli aspetti cui dovevano essere apportate delle correzioni, li coadiuvava nella redazione dei nuovi elaborati, metteva a loro disposizione il timbro ministeriale da apporre ai documenti e si prestava a portarli (o comunque a farseli recapitare) a Roma, impegnandosi a sostituirli a quelli già depositati presso il Ministero;

consegnate al pubblico ufficiale in contanti da S. C. su disposizione o comunque con l'assenso di S. J. R. e di C. E. M. (somme derivanti da provviste in parte create da B. F. mediante una fittizia richiesta di "anticipo trasferta" presentata agli uffici amministrativi della "Pilosio s.p.a." e, per la restante parte, create mediante l'emissione da parte di S. di fatture "gonfiate" in apparenza relative a sue competenze professionali, pagate dalla società a mezzo bonifico bancario accreditato sul conto corrente n.) attivo presso la Banca

da cui lo stesso S. aveva modo di prelevare i contanti necessari al pagamento dei compensi corruttivi):

- € 685,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 27 - 29 maggio 2016;
- € 606,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 18 e 19 giugno 2016;
- € 3.800,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 24 - 28 giugno 2016.

3. tra il 27.5.2016 e il 7.8.2016 allorché C. M. coadiuvava i tecnici della "Pilosio s.p.a." - anche recandosi personalmente presso gli uffici aziendali in quattro occasioni (dal 26 al 29 maggio 2016, dal 17 al 19 giugno 2016, dal 24 al 28 giugno 2016 e dal 6 al 7 agosto 2016) - nella redazione ex post della documentazione appositamente emendata da errori destinata ad essere clandestinamente depositata in luogo di quella in origine allegata alla richiesta di estensione dell'autorizzazione alla messa in commercio dei ponteggi multidirezionali denominati "MP115" prodotti da detta società, già vagliata ai sensi degli artt. 131 e ss. del D.lgs. 81/2008 dalla Commissione Opere Provvisorie istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando gli aspetti cui dovevano essere apportate delle correzioni, collaborando alla redazione dei nuovi elaborati, mettendo a disposizione il timbro ministeriale da apporre ai documenti e prestandosi a portare i documenti stessi (o comunque a farseli recapitare) a Roma, con l'incarico di sostituirli a quelli già depositati presso il Ministero, gli corrispondevano - anche a fronte delle condotte descritte al capo al/2 contestato al pubblico ufficiale²) - le seguenti somme consegnate al pubblico ufficiale in contanti da S. C. su disposizione o comunque con l'assenso di S. J. R. e di C. E. M. (somme derivanti da provviste in parte create da B. F. mediante una fittizia richiesta di "anticipo trasferta" presentata agli uffici amministrativi della "Pilosio s.p.a." e, per la restante parte, create mediante l'emissione da parte di S. di fatture "gonfiate" in apparenza relative a sue competenze professionali, pagate dalla società a mezzo bonifico bancario accreditato sul conto corrente n.)

a fronte di ciò (nonché a fronte delle condotte descritte al precedente punto 2), riceveva dalla "Pilosio s.p.a." - per il tramite di B. F. e di S. C. (rispettivamente della predetta s.p.a.), su disposizione o comunque con l'assenso di S. J. R. e di C. E. M. (rispettivamente della società) - le seguenti somme:

- € 685,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 27 - 29 maggio 2016;
- € 606,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 18 e 19 giugno 2016;
- € 3.800,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 24 - 28 giugno 2016.

² Capo al/2 contestato a C. M. : "tra il 27.5.2016 e il 7.8.2016 coadiuvava i tecnici della "Pilosio s.p.a." - anche recandosi personalmente presso gli uffici aziendali in quattro occasioni (dal 26 al 29 maggio 2016, dal 17 al 19 giugno 2016, dal 24 al 28 giugno 2016 e dal 6 al 7 agosto 2016) - nella predisposizione della documentazione da allegarsi alla richiesta di estensione dell'autorizzazione alla messa in commercio dei ponteggi multidirezionali denominati "MP83" prodotti da detta società, destinata a essere vagliata ai sensi degli artt. 131 e ss. del D.lgs. 81/2008 dalla Commissione Opere Provvisorie istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da lui stesso coordinata; garantiva in tal modo che la richiesta di autorizzazione venisse analizzata dalla menzionata Commissione ministeriale senza che fossero formulate osservazioni di sorta (con conseguente sensibile riduzione della durata del relativo iter amministrativo e corrispondente vantaggio per la "Pilosio s.p.a.", rappresentato dalla possibilità di ottenere in tempi particolarmente contenuti il rilascio dell'estensione dell'autorizzazione alla commercializzazione dei ponteggi "MP83"); a fronte di ciò (nonché a fronte delle condotte descritte al successivo punto 3), riceveva dalla "Pilosio s.p.a." - per il tramite di B. F. e di S. C. (rispettivamente della predetta s.p.a.), su disposizione o comunque con l'assenso di S. J. R. e di C. E. M. (rispettivamente della società) - le seguenti somme:

- € 685,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 27 - 29 maggio 2016;
- € 606,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 18 e 19 giugno 2016;
- € 3.800,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 24 - 28 giugno 2016.

- attivo presso la Banca di Credito Cooperativo di Manzano, filiale di Udine, da cui lo stesso S. aveva modo di prelevare i contanti necessari al pagamento dei compensi corruttivi):
- € 685,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 27 - 29 maggio 2016;
 - € 606,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 18 e 19 giugno 2016;
 - € 3.800,00 Euro corrisposti in occasione dell'incontro del 24 - 28 giugno 2016.

In [] tra il mese di novembre del 2012 e il 7.8.2016.

"PILOSIO s.p.a.", in persona dell'attuale legale rappresentante D. S. [] R. []

- b) illecito amministrativo dipendente da reato p. e p. dall'art. 25, comma 2, D.lgs. 231/01, in relazione agli artt. 110, 81 cpv., 321 e 319 c.p., perché, avendo omesso di adottare o comunque di attuare efficacemente idonei modelli organizzativi atti a impedire la commissione di reati della specie di quelli per cui si procede, beneficiava delle condotte di cui al capo a) poste in essere nel corso del tempo da R. [] D. [] S. [] J. [] R. [] C. [] E. [] M. [] e B. [] F. [] nell'interesse e/o a vantaggio della società.
- In [] tra il mese di novembre del 2012 e il 7.8.2016.

- c) illecito amministrativo di cui all'art. 25, commi 2 e 4, D.lgs. 231/01, in relazione agli artt. 81 cpv., 321, in relazione agli artt. 318 o 319, e 322-bis, comma 2, n. 2), c.p., perché, avendo omesso di adottare o comunque di attuare efficacemente idonei modelli organizzativi atti a impedire la commissione di reati della specie di quelli per cui si procede, beneficiava delle seguenti condotte contestate, tra l'altro, a R. [] D. [] nell'ambito dell'originario proc. n. 1205/16 R.G.N.R. mod. 21:

R. [] D. [] e S. [] N. []

delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 321, in relazione agli artt. 318 o 319 c.p., e 322-bis, comma 2, n. 2), c.p., perché, nelle rispettive qualità di:

- R. [] D. [] dal 1.2.2010 al 9.2.2016 e [] dal 16.1.2015 al 9.2.2016 della "Pilosio s.p.a.";
- S. [] N. [] agente per l' [] della "Pilosio s.p.a.";

in concorso di volontà e/o d'azione tra loro, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi davano denaro e altre utilità al pubblico ufficiale (o, quantomeno, incaricato di pubblico servizio) R. [] H. [], Presidente e Direttore Generale di []

[] controllata dalla società statale algerina [], quale retribuzione per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri o, in alternativa, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio.

In particolare, allorché "Inerga" pubblicava i bandi di gara internazionali n. 122/DA/2013 del 15.12.2013 e n. 61/DA/2014 del 30.9.2014 aventi ad oggetto la fornitura di casseformi modulari destinate alla realizzazione di n. 6 centrali elettriche affidata dalle autorità governative algerine alla stessa "Inerga", allo scopo di garantire a "Pilosio s.p.a." l'aggiudicazione degli appalti:

- corrispondevano a R. [] H. [] € 45.000,00; nel dettaglio:
 - dapprima N. [] S. [] in data 21.5.2014 disponeva un bonifico di € 45.000,00 dal suo conto corrente n. [] acceso presso la Bank Julius Bar di Zurigo in favore del conto corrente n. [] della Credit Suisse di Ginevra intestato a G. [] M. [] (che, in base alla normativa elvetica, aveva indicato R. [] H. [] tra i soggetti beneficiari del rapporto);
 - successivamente la somma veniva rimborsata a N. [] S. [] da "Pilosio s.p.a.", su ordine di R. [] D. [] con bonifico di € 45.000,00 accreditato il 5.8.2014 sul citato conto corrente n. [] intestato allo stesso N. [] presso la Bank Julius Bar di Zurigo;
- facevano fronte, con liquidità di "Pilosio s.p.a.", alle spese relative a un vacanza trascorsa in Toscana da R. [] H. [] e da quattro suoi familiari dal 2 al 16.8.2014 per l'importo complessivo di € 6.362,49 (di cui € 2.300,00 per il soggiorno presso il "[] Resort" di

() ed € 3.254,99 per biglietti aerei e altre spese di trasporto pagati direttamente da Pilosio s.p.a., ed € 807,50 per spese extra di soggiorno anticipate dall'agente T (M) e a questi successivamente rimborsate dalla stessa Pilosio s.p.a.); ottenevano così l'aggiudicazione in favore di "Pilosio s.p.a." di due appalti aventi ad oggetto la fornitura di casseformi modulari, rispettivamente per € 1.580.000,00 e per € 2.650.000,00, come da contratti n. 30/DA/2014 del 31.3.2014 e n. 130/DA/2014 del 17.12.2014, entrambi sottoscritti da R () DA () per "Pilosio s.p.a." e da R () H () per "Inerga". In (), tra il maggio e l'agosto del 2014.

In (), tra il maggio e l'agosto del 2014.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In esito alle indagini preliminari per le imputazioni di cui in epigrafe le difese degli imputati S. C. e B. F. e dell'ente Pilosio s.p.a., in persona del legale rappresentante, formulavano richieste di applicazione della pena e della sanzione amministrativa a norma degli artt. 444, 447 c.p.p. e 63, d.lgs. n. 231/2001; il pubblico ministero esprimeva il consenso; si perveniva pertanto all'odierna udienza in camera di consiglio, alla quale il giudice pronunciava come da dispositivo.

Ritiene il giudice che le richieste di applicazione della pena e della sanzione amministrativa vadano accolte, atteso che:

- esse sono state ritualmente proposte;
- il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso;
- non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. per difetto dei presupposti, avuto riguardo al contenuto degli atti del fascicolo del pubblico ministero (indagini Guardia di Finanza N.P.T. di Udine, verbali o.c.p. e operazioni compiute, intercettazioni telefoniche e ambientali, ordinanza applicativa di misure cautelari personali, verbali perquisizione e sequestro, documentazione acquisita, verbali interrogatorio, verbali s.i.t., decreto di sequestro preventivo);
- i fatti sono stati correttamente qualificati;
- sussiste il vincolo della continuazione tra i fatti ascritti a S. C. essendo l'unicità del disegno criminoso desumibile dalla natura, dalle modalità, dalla medesimezza del movente e dalla consecuzione temporale delle condotte;
- a norma degli artt. 27 Cost., 133 c.p. e 11, d.lgs. n. 231/2001 appare congrua la misura della pena e della sanzione amministrativa pecuniaria, determinate come segue:

per S. C. p.b. anni sei di reclusione, diminuita ad anni due ex art. 323 bis comma 2 c.p. in ragione del comportamento processuale ampiamente collaborativo tenuto dall'imputato, diminuita ad anni uno mesi quattro ex art. 62 bis c.p. in ragione dello stato d'incensuratezza e dell'età, aumentata ad anni uno mesi sei ex art. 81 comma 2 c.p., diminuita ad anni uno per il rito;

per B. F. p.b. anni sei di reclusione, diminuita ad anni due ex art. 323 bis comma 2 c.p. in ragione del comportamento processuale ampiamente collaborativo tenuto dall'imputato, diminuita ad anni uno mesi quattro ex art. 62 bis c.p. in ragione dello stato d'incensuratezza e del ruolo limitato svolto nella commissione dei fatti, diminuita a mesi dieci giorni venti per il rito;

per Pilosio s.p.a. in persona del legale rappresentante: sanzione base euro 51.600 (200 quote x euro 258) per art. 25 comma 2, d.lgs. n. 231/2001, aumentata a norma dell'art. 21 comma 1, d.lgs. n. 231/2001 a euro 100.000, diminuita a norma dell'art. 12 comma 1 lett. a), d.lgs. n. 231/2001 a euro 50.000 in ragione della contenuta entità del vantaggio ritratto dall'ente, diminuita a euro 25.000 per la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 12 comma 2 lett. b), d.lgs. n. 231/2001, come documentate in atti, diminuita a euro 20.000 a norma dell'art. 63 comma 2, d.lgs. n. 231/2001 in riferimento all'art. 444 c.p.p.; non sussistono i presupposti per l'applicazione di sanzioni interdittive.

A norma dell'art. 163 c.p. ricorrono i presupposti per concedere agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dello stato di

incensuratezza e del comportamento processuale, che consentono di ritenere probabile la futura astensione dalla commissione di reati.

Sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 444 comma 1 *ter* c.p.p. in ragione del comportamento processuale tenuto dagli imputati, che ha consentito l'apposizione del vincolo reale sul profitto dei reati.

p.q.m.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine,
letti gli artt. 444, 447 c.p.p., 63, d.lgs. n. 231/2001, su richiesta delle parti,

applica

riconosciute le circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 323 *bis* comma 2 c.p., ritenuta la continuazione tra i fatti ascritti a S. C. applicata la diminuzione per il rito, all'imputato S. C. la pena di anni uno di reclusione e all'imputato B. F. la pena di mesi dieci giorni venti di reclusione;

applica

alla società Pilosio s.p.a., in persona del legale rappresentante, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00.

Letto l'art. 163 c.p.,

concede

agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non menzione *ex lege*.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Udine, all'udienza del 5.4.2019

Il giudice

(dott. Daniele Faleschini Barnaba)

IL CANCELLIERE
Sebastiano di Montegnacco

Depositato in udienza in data 05/04/19

Il cancelliere

IL CANCELLIERE
Sebastiano di Montegnacco

Sent. com. al Proc. Gen. Trieste il 10-4-19

Estratto contum. notificato il

Non impugnata.

IRREVOCABILE IL 27-04-2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Breda

14.5.19 com. ed entr. P.M.